Novità normative

Riforma del Terzo Settore

Assicurazione eventi catastrofali

Diritti d’autore

Le novità: Riforma del Terzo Settore

- Lo scorso 7 marzo la Commissione europea ha autorizzato gran parte del regime fiscale, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2026.
- Le ONLUS (e i Rami ONLUS) devono scegliere se modificare lo Statuto (o il Regolamento) ed iscriversi al Registro del Terzo Settore (RUNTS) oppure se perdere la qualifica e i benefici entro il 31 marzo 2026.
- È in fase di organizzazione, da parte dell'Economato e dell'UNPG della CEI, un convegno in cui fornire le prime indicazioni. Si terrà a Roma e sarà possibile partecipare in presenza od online.

Le novità: assicurazione eventi catastrofali

- Dal 31 marzo 2025 (o dal 31 ottobre?) sarà obbligatorio stipulare assicurazioni contro gli eventi catastrofali
- La legge obbliga gli enti iscritti al Registro delle Imprese.
- Gli enti ecclesiastici, solo se svolgono attività commerciale, sono iscritti al REA e non al Registro delle Imprese.
- La non obbligatorietà non implica l'inopportunità dell'assicurazione.
- La Segreteria Generale sta lavorando per raggiungere in merito accordi commerciali.

Le novità: i diritti d’autore

- La CEI ha concluso nuove convenzioni oltre che con SIAE anche con altri «organismi di gestione collettiva» dei diritti di autore e diritti connessi: Soundreef e Nuova IMAIE. Inoltre, ha concluso un nuovo accordo con SCF.
- A riguardo è stata pubblicata una nota: https://giuridico.chiesacattolica.it/diritto-dautore-e-diritti-connessi/

Alienazioni e atti di straordinaria amministrazione

A 20 anni dall’IMA

Riferimenti normativi

- Can. 1291-1298 (per alienazioni e atti peggiorativi);
- Can. 1281 (per gli atti di straordinaria amministrazione);
- Art. 18 L. 222/1985 (rilevanza civile delle autorizzazioni canoniche)
- Delibera CEI n. 20 e successivi aggiornamenti (valori per le autorizzazioni)
- Delibera CEI n. 38 (locazioni)
- IMA nn. 63-71

Il regime delle autorizzazioni

- Nell’ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo; perciò gli atti di straordinaria amministrazione si possono distinguere in due categorie:
- a) gli atti determinati dal codice per tutte le persone giuridiche pubbliche;
- b) gli altri atti determinati da una fonte normativa diversa dal codice e previsti dallo stesso (ad esempio: delibera della CEI, norme statutarie di ciascuna persona giuridica, decreto generale del Vescovo diocesano) per alcune categorie di persone giuridiche

Il regime delle autorizzazioni – CIC

- a) «le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» (can. 1291);
- b) «gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica» (can. 1295);
- c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
- d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 § 2) e di pie fondazioni non autonome (can. 1304 § 1).
- Nei casi di cui alle lettere c) e d), la competenza ad autorizzare è dell'ordinario proprio.
- Inoltre, è necessario il consenso dell'ordinario per impiegare il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente per le finalità dell'ente (cfr can. 1284 § 2, 6°).

Il regime delle autorizzazioni – L. 222/1985

- «Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche»

Alienazioni e atti peggiorativi riferimenti normativi

- Per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile (cfr can. 1291) e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr can. 1295) di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente 250.000 euro e un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20) è necessario, in forza del can. 1292:

Alienazioni e atti peggiorativi: autorità competenti

- per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano (cfr can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (capitoli, parrocchie, chiese, seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, seminari interdiocesani, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cfr can. 1292 § 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione o implicitamente, in quanto a essa la persona giuridica risulta soggetta

La competenza della Santa Sede

- Per la validità degli atti di valore eccedente la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (un milione di euro) ovvero di alienazione di ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cfr can. 1292 § 2).
- La licenza concessa dalla Santa Sede costituisce sempre certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai cann. 638 §§ 3-4 e 1292 § 1 e, nei casi previsti dall'art. 36 della legge n. 222/1985, del prescritto parere della CEI.
- Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto pontificio non sono tenute a chiedere la licenza all'ordinario diocesano. La licenza è concessa loro dal superiore competente e, se del caso, dalla Santa Sede (cfr can. 638 § 3).
- Tuttavia per le alienazioni superiori alla somma massima istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto pontificio devono presentare il parere dell'Ordinario.

Requisiti per l’alienazione o gli atti peggiorativi

- Il can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la liceità dell’alienazione dei beni di cui al can. 1291:
  - la dimostrazione della giusta causa;
  - l’esibizione di una perizia scritta;
  - l’osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall’autorità competente per evitare danni alla Chiesa.
- Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili, occorre dichiarare *ad validitatem* le parti degli stessi precedentemente alienate (cfr can. 1292 § 3). Si considerano beni divisibili quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.

Atti straordinaria amministrazione delle Diocesi e delle persone giuridiche dal Vescovo

- Gli atti di amministrazione straordinaria, diversi dalle alienazioni di beni legittimamente assegnati al patrimonio stabile e dai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, per la diocesi e per le persone giuridiche direttamente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue, ai sensi del can. 1277, dalla delibera CEI n. 37:

Delibera CEI n. 37

- «a) l’alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20»

Le locazioni

- A questi atti occorre aggiungere, ai sensi del can. 1297, la locazione di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera CEI n. 38. Per la validità di tali atti di locazione è necessario e sufficiente il provvedimento del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori. Non si richiede la licenza della Santa Sede, qualunque sia il valore dell'affare, salvo che – come sopra richiamato – il negozio rientri nella previsione del can. 1295 in considerazione degli elementi concreti che lo caratterizzano.

Il provvedimento del Vescovo

- Il can. 1281 § 1 afferma il principio generale in base al quale ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'ordinario. Il can. 1281 § 2 rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette.
- L'allegato C dell'IMA contiene la bozza del Decreto

Le locazioni

In materia di locazione, la delibera CEI n. 38, all’art. 1, dispone: «Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell’istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell’ordinario diocesano». La delibera stabilisce che la locazione di immobili sia considerata atto di straordinaria amministrazione per le circostanze di diritto e di fatto che si verificano in Italia in materia locativa e che possono dare origine a conflitti tra locatore e conduttore. Si tenga anche conto che, in caso di vendita, un immobile locato subisce un deprezzamento. Per questi motivi l’ordinario diocesano deve valutare attentamente gli argomenti a favore dell’istanza di locazione, verificando anche che non vi sia possibilità di uso diretto del bene da parte dell’ente proprietario o di un altro ente ecclesiastico

Precisazioni

In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano, è bene ricordare che:

a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'ordinario (cfr can. 1281 § 1), non esclusivamente il Vescovo diocesano;
b) nessuna consultazione è prevista dal codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che il Vescovo diocesano stabilisca alcune cautele previe, come ad esempio, a giudizio dell'ordinario caso per caso, il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e/o del collegio dei consultori oppure la conferma da parte del perito di fiducia della curia dei valori dichiarati nell'istanza;
c) il contratto preliminare può essere sottoscritto senza licenza purché sia espressamente condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.

Elenco della bozza di Decreto (Allegato C IMA 2005)

- 1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
- 2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
- 3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
- 4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
- 6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- 7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- 8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;

Elenco della bozza di Decreto (Allegato C IMA 2005)

- 9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
- 10. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- 11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
- 12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS (ora TS/IS);
- 13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
- 14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- 15. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- 16. l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- 17. per le parrocchie, l’ospitalità permanente qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale

Atti di straordinaria amministrazione previsti da alcuni decreti ma non nell’IMA

- Il conferimento di procure
- Ogni tipo di contratto bancario
- La presentazione di un interpello all’Agenzia delle Entrate
- I contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili